

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2020, n. 6-1640

Adozione delle “Linee guida regionali per la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico” in attuazione del D.P.G.R. n. 75 del 3 luglio 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che all’art. 1 comma 14 recita: “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16*”.

Dato atto che l’articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, rileva che “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16*” prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto delle linee guida nazionali.

Dato atto che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/81/CR01/COV19.

Rilevato che il D.P.C.M. del 17/05/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" richiama, nelle proprie premesse, il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e lo allega al medesimo provvedimento sub 17.

Dato atto che:

- in data 17.05.2020 con D.G.R. n. 1-1382 la Giunta regionale ha adottato le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dal prossimo 18 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.”;
- con D.P.G.R. n. 63 del 22 maggio 2020 sono state adottate le medesime “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” e rese obbligatorie per le attività ivi autorizzate;
- in data 25 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato una revisione del citato documento “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
- in data 29 maggio 2020, il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione ed il responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e

vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, hanno redatto un documento recante “Approvazione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, in cui si attesta che le indicazioni contenute nelle schede tematiche risultano in linea con i principi del CTS nazionale, di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e coerenti con le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato al 24 aprile 2020 e che si ritengono, nell'attuale contesto epidemiologico, adeguate ed appropriate;

- in data 5 giugno 2020, con DGR n. 17-1482 del 5 giugno 2020 la Giunta regionale, preso atto del documento di cui all'alinea precedente, ha adottato il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e delle linee guida per gli impianti a fune”;
- in data 11 giugno 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, ad integrazione delle raccomandazioni emanate il 25 maggio, delle linee guida per la riapertura di nuove attività, il documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” – prot. 20/96/CR1/COV19 che definisce indicazioni con riguardo ai seguenti settori: congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche;
- in data 11 giugno 2020 il D.P.C.M. recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” richiama nelle proprie premesse, il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle attività economiche , produttive, e ricreative” e lo allega al medesimo sub 9;
- in data 12 giugno 2020 il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione ed il responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, hanno redatto un documento in cui, in merito alle linee guida di cui all'alinea precedente, si attesta che le indicazioni contenute nelle schede tematiche risultano in linea con i principi del CTS nazionale, di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. dell' 11 giugno 2020, e coerenti con le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato al 24 aprile 2020 e che si ritengono, nell'attuale contesto epidemiologico, adeguate ed appropriate.
- in data 13 giugno 2020 con D.G.R. n. 1-1526 la Giunta regionale ha adottato il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e approvazione della scheda tecnica degli “Impianti a fune”;
- con D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020 sono state adottate le medesime “Linee guida” di cui all'alinea precedente e rese obbligatorie per le attività ivi autorizzate;
- con D.P.G.R. n. 75 del 3 luglio 2020 è stato integrato il D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020 suindicato disponendo che: *“dal 10 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 1, comma 1, lettera ii, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a*

sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali di prossima emanazione, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell’obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi”.

Visti:

- il parere sulla tematica espresso in data 29 giugno 2020 dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R n. 1-1252 del 20 aprile 2020;
- il documento redatto in data 8 luglio 2020 dal coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione e dal responsabile del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” e vicario della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte recante “Linee guida regionali per la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico”

Ritenuto quindi opportuno:

- di adottare, su tutto il territorio regionale, le “Linee guida regionali per la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico” allegandole sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di adottare, su tutto il territorio regionale, le “Linee guida regionali per la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico” allegandole sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DEL TRASPORTO PUBBLICO A PIENO CARICO

Torino, 08 luglio 2020

Alla luce della richiesta pervenuta dall'Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione in data 26/06/2020 inerente la possibilità di superare l'obbligo di distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico,

richiamate le *"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico"*, di cui all'allegato n. 15 al medesimo DPCM 11 giugno 2020, nonché dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante *"Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2"*;

visto il parere sulla tematica espresso dal Comitato Tecnico Scientifico con nota prot. n. 1352/UC/OTP del 25.06.2020 ;

visto il parere sulla tematica espresso sulla tematica dal Gruppo di lavoro istituito con DGR 20 aprile 2020 n.1-1252 in data 29.06.2020

valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n.6 Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020, validato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del **DM Salute 30 aprile 2020** la situazione regionale risulta sotto controllo per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell'epidemia;

tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate del 24-25-26 giugno, evidenziano un trend in linea con quello dei **report precedenti**;

si conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con il superamento dell'obbligo del distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico regionale/locale, nel rigoroso rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle seguenti misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale:

- deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- devono essere garantite entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o **attraverso soluzioni** organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;

- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.

Nel rispetto delle misure di cui sopra e di ogni ulteriore misura che l'Ente gestore possa ritenere necessaria per la riduzione del rischio di infezione, può essere consentita l'occupazione del 100% dei posti complessivi "seduti" per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.

Resta non consentita al momento la presenza di passeggeri in piedi.

Il presente parere sostituisce il precedente emesso in data 30/06/2020.

Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o fornite ulteriori interpretazioni operative.

Il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione
dottor B. Griglio

Il Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, Vicario della Direzione Sanità e Welfare.
dottor F. Ripa